

**ISTAT**  
**Via Cesare Balbo n. 16**  
**00184 - Roma**  
**P.IVA: 02124831005**  
**C.F.: 80111810588**



**LOTTO VIII**  
**Capitolato di Polizza di Assicurazione**  
**ALL RISKS Opere d'arte**



Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 - 00142 – Roma - pec: [gbsapri@legalmail.it](mailto:gbsapri@legalmail.it)

## Definizioni comuni

<b>ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO</b>	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITÀ</b>	Quella svolta dall'Istituto per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>BROKER</b>	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
<b>POLIZZA/ CAPITOLATO</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETÀ</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

## Definizioni di settore

### **ATTO DI TERRORISMO**

Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

### **BENI**

Oggetti d'arte e/o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; volumi e indagini statistiche d'epoca, tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.

### **DEPREZZAMENTO**

La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

### **OGGETTO RESTAURABILE O RIPARABILE**

Un oggetto danneggiato per il quale la somma risultante dal costo di restauro o riparazione e dal deprezzamento non risulti superiore al valore di stima accettata o valore di mercato.

### **PARTITA DI POLIZZA**

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

### **STIMA ACCETTATA**

Se tutti i Beni o parti di essi sono stati stimati da perito esperto in Opere d'Arte e/o libri e/o manoscritti, il valore riportato nella perizia si intende il valore del bene al momento del sinistro, tale stima si intende accettata tra le Parti così come previsto dall'Art. 1908 del c.c.

### **UBICAZIONE DEL RISCHIO**

Qualunque edificio e/o porzione nella disponibilità dell'Istituto a qualsiasi titolo.

### **VALORE COMMERCIALE**

Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte e/o dell'antiquariato e/o del modernariato.

### **VALORE DICHIARATO**

Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

## **Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.6 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 1.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.4 (Variazione del rischio) e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.6 (Clausola di recesso), ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **Art. 1.3 - Diminuzioni, alienazioni, cessazioni**

Fermo quant'altro disposto per la diminuzione del rischio di cui all'Art. 1.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio conseguente a casi previsti da detto articolo sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.4 - Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 1.5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

Per i contratti di durata pluriennale, la Società, qualora intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, può segnalare al Contraente stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Art. 1.4 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 1.6 - Clausola di recesso**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in *pro rata temporis* nei modi e nei termini di cui all'art. 1.7 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia).

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.17 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 1.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012, convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del Broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i., il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato

a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

---

**Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.17 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio).

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

---

**Art. 1.9 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del 30.06.2025 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

---

**Art. 1.10 - Cessazione anticipata del contratto**

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di 60 giorni. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

---

**Art. 1.11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

---

**Art. 1.12 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

---

**Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**Art. 1.14 - Coassicurazione e delega**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### **Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

---

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

#### **Art. 1.16 - Clausola Broker**

---

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 c.c. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicratrice delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker medesimo, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.7 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia);
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti nella misura del 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;



- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3, del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

#### **Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel, sia tramite file modificabili sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

#### **Art. 1.18 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.19 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

<b>Partita</b>	<b>tasso lordo per mille</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
Valore complessivo Beni <b>€ 18.376.000,00</b> (valore dichiarato)	..... ‰	€.....

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.



### **Art. 1.20 - Acquisto di nuovi beni / regolazione del premio**

---

Nel caso in cui, durante il periodo di copertura, l'Assicurato acquisti o entri in possesso di nuovi beni, rientranti come tipologia nell'ambito dei beni assicurati, gli stessi si intenderanno automaticamente assicurati per il prezzo di acquisto (comprovato da ricevuta e/o fattura) o di stima ed il relativo premio verrà calcolato in pro-rata, a condizione che:

1. detti beni non superino il massimo di € 100.000,00 nel corso dell'annualità assicurativa;
2. per i beni di valore superiore ad € 100.000,00 la copertura è subordinata all'accettazione della Società, che verrà contattata dal Broker a seguito di richiesta scritta dell'Assicurato.

Il Contraente, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, invierà al Broker l'elenco aggiornato dei volumi e degli acquisti effettuati nell'annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'eventuale aggiornamento dei valori assicurati e per la regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolando il 50% (cinquanta per cento) del premio relativo all'incremento di valore.

In caso di mancato invio del dettaglio delle opere assicurate, si intenderà non intervenuta alcuna variazione.

L'Assicurato verserà il relativo premio, ricevuta la suddetta appendice ritenuta corretta, nei termini di cui al precedente Art. 1.7 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia).

### **Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia**

---

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

### **Art. 1.22 - Tracciabilità Flussi Finanziari**

---

*Le parti:*

*- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola Broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.*

*- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.*

*Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali, diretti e consequenziali**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali, diretti e consequenziali, le Precisazioni, le Condizioni particolari, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto, nei locali di proprietà e/o in uso a qualunque titolo all'Assicurato.

La garanzia è applicabile anche quando i beni si trovino in luoghi di terzi previo consenso scritto della Società per la nuova ubicazione.

Le parti si danno reciprocamente atto e l'Assicurato riconosce espressamente che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 relativo al Codice dei Beni Culturali, la gestione degli stessi è soggetta ad autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e che, ai sensi degli art. 65 e ss. del medesimo Codice, analoga autorizzazione (salvo il divieto di cui all'art. 65, commi 1 e 2) è necessaria anche per l'uscita dal territorio nazionale degli stessi.

### **Art. 2.2 - Operatività in caso di furto**

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli od arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

### **Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. i danni causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- b. i danni aventi la loro diretta origine in una operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, manutenzione, asciugatura, pulizia, lavaggio o tintura, smontaggio e/o rimontaggio, incorniciatura) effettuata da personale non specializzato e/o con mezzi e metodologie non idonee;
- c. i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato;
- d. ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di oggetti rilevata in occasione di inventario;
- e. in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid-19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattie infettive e/o contagiose;
- f. danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus".

La Società non risarcisce inoltre i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ribellione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. verificatisi in occasione di mareggiate, di maremoto, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, eruzioni vulcaniche, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta.

#### Art. 2.4 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle di seguito riportate:

Descrizione	Valore unitario	N. pezzi	Somma assicurata
1. Volumi e/o indagini statistiche a stampa anteriori al 1861 italiani e stranieri	Euro 175,00	5.000	Euro 875.000,00
2. Volumi e/o indagini statistiche a stampa dal 1861 al 1900	Euro 85,00	100.000	Euro 8.500.000,00
3. Volumi e/o indagini statistiche a stampa post 1900 stranieri	Euro 30,00	200.000	Euro 6.000.000,00
4. Volumi e/o indagini statistiche a stampa post 1900 italiani	Euro 15,00	200.000	Euro 3.000.000,00
5. Indagine statistica: <i>Quetelet, Inscrutions populaire sur le calcul des probabilités, Bruxelles 1828</i>	Euro 400,00	1	Euro 400,00
6. Indagine statistica: <i>Esame sulle qualità del vitto, Padova 1788</i>	Euro 300,00	1	Euro 300,00
7. Indagini statistiche: <i>Ricerche sull'antica e moderna popolazione di Firenze, 1775</i>	Euro 300,00	1	Euro 300,00
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 18.376.000,00</b> (valore dichiarato)

#### Art. 2.5 - Franchigie e limiti di risarcimento

La garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto e con i seguenti limiti di risarcimento:

Garanzia	Limite di indennizzo
Oggetti d'arte	Somma assicurata
Alluvioni ed Inondazioni	100% della Somma Assicurata
Terremoto	100% della Somma Assicurata
Beni presso Laboratori di restauro (Art. 4.1)	€ 30.000,00
Nuovi acquisti di oggetti d'arte	In automatico con il massimo di € 100.000,00 per anno.

	Per valori superiori ad € 100.000,00, previa accettazione della Società che verrà contattata dal Broker a seguito di richiesta scritta dell'Assicurato (da regolare a fine anno)
Onorario periti (Art. 4.7)	€ 35.000,00 per sinistro/anno
Guasti cagionati da ladri (Art. 4.6)	€ 20.000,00 per sinistro/anno

#### **Art. 2.6 - Estensione territoriale**

---

La garanzia è operante per i danni verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

#### **Art. 2.7 - Assicurazione per conto di chi spetta**

---

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

## **Art. 3 - Precisazioni**

### **Art. 3.1 Furto commesso dai dipendenti**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 2.2 (Operatività in caso di Furto) anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

### **Art. 3.2 - Estorsione**

L'assicurazione viene estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

### **Art. 3.3 - Dolo e colpa grave**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

### **Art. 3.4 - Scioperi, sommosse, atti di vandalismo**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici e/o terroristici.

### **Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## **Art. 4 - Condizioni particolari**

### **Art. 4.1 - Beni presso Laboratori di restauro**

La presente polizza è estesa a coprire, sino ad un massimo di € 30.000,00, i Beni temporaneamente in giacenza presso Laboratori di restauro. Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

### **Art. 4.2 - Furto con destrezza**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2, l'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o, in alternativa, sia in funzione un servizio di telecamere a circuito chiuso con registrazione in remoto degli eventi.

### **Art. 4.3 - Variazioni climatiche**

A deroga dell'art. 2.3 (Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni), la garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

### **Art. 4.4 - Terremoto**

La Società risponde - in deroga dell'art. 2.3 (Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni), dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

### **Art. 4.5 - Inondazioni, alluvioni e/o allagamenti**

La Società risponde - in deroga dell'art. 2.3 (Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni), dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) ad enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

### **Art. 4.6 - Guasti cagionati da ladri**

La garanzia di polizza è estesa a coprire i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata nei limiti previsti all'art. 2.5 (Franchigie e limiti di risarcimento).

### **Art. 4.7 - Onorario periti**

La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza e fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 2.5 (Franchigie e limiti di risarcimento), le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

#### **Art. 4.8 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

#### **Art. 4.9 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 35.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **Art. 4.10 - Coppie/serie**

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parure o serie in genere, la Società corrisponderà l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

#### **Art. 4.11 - Trasporto**

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali di cui alla definizione "ubicazione del rischio", anche per le eventuali movimentazioni dei beni e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra una ubicazione e l'altra.

Solo in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- i beni dovranno essere collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
- vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o di suoi dipendenti, o di persone incaricate del trasporto. La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati a regola d'arte e da operatori specializzati;
- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'automezzo muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 18.376.000,00: obbligo di due autisti muniti di cellulare a bordo dell'automezzo equipaggiato con impianto satellitare; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente e ininterrottamente sorvegliare l'automezzo.



## **Art. 5 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) qualora previsto dalla legge, sporgere, nei cinque giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- 2) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

### **Art. 5.2 - Procedura per la valutazione del danno**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi attraverso Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo dovutogli.

### **Art. 5.3 - Mandato conferito ai Periti**

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando

queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 5.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

---

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 5.5 - Determinazione dell'indennizzo**

---

In caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore dichiarato dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento, la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- i. o la differenza tra il valore dichiarato che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- ii. o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e nel momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme, da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

#### **Art. 5.6 - Assicurazione parziale**

---

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, la presente norma si applica per la parte restante.

#### **Art. 5.7- Limite massimo di risarcimento**

---

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

#### **Art. 5.8 - Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 2.3 (Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni).

#### **Art. 5.9 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistri**

---

Se gli oggetti/beni di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto o in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Qualora la Società abbia indennizzato integralmente o parzialmente il danno a termini di polizza, gli oggetti/beni recuperati restano di proprietà dell'avente diritto fermo in tale caso il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

## **Disposizione finale**

Il presente capitolato, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.4 - Variazione del rischio

Art. 1.5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.6 - Clausola di recesso

Art. 1.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Art. 1.9 - Durata del contratto

Art. 1.10 - Cessazione anticipata del contratto

Art. 1.12 - Foro competente

Art. 1.14 - Coassicurazione e delega

Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.16 - Clausola Broker

Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.20 - Acquisto di nuovi beni / regolazione del premio

Art. 2.7 - Assicurazione per conto di chi spetta

### **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.